

Delibera n° 2555

Estratto del processo verbale della seduta del
19 novembre 2009

oggetto:

LR 29/2005, ART 87 E SEGUENTI. INDIVIDUAZIONE DEFINITIVA DEI LOCALI STORICI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA DELLA PRIMA EDIZIONE DI CENSIMENTO - ANNO 2007.

Renzo TONDO	Presidente	assente
Luca CIRIANI	Vice Presidente	presente
Elio DE ANNA	Assessore	presente
Andrea GARLATTI	Assessore	presente
Vladimir KOSIC	Assessore	presente
Roberto MOLINARO	Assessore	presente
Riccardo RICCARDI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Sandra SAVINO	Assessore	presente
Federica SEGANTI	Assessore	assente
Claudio VIOLINO	Assessore	presente

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visti gli articoli 87 e segg. della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, recante “Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>”, e successive modifiche e integrazioni, che dispongono l’effettuazione da parte dell’Amministrazione regionale, in collaborazione con i Comuni, del censimento degli esercizi pubblici e commerciali con almeno sessanta anni di vita che abbiano valore storico, artistico, ambientale o che costituiscano testimonianza storica, culturale e tradizionale presenti sul territorio regionale;

Considerato che le Associazioni di tutela dei locali storici, unitamente alle Associazioni e agli istituti aventi la finalità della tutela del patrimonio culturale, possono indicare ai Comuni e alla Regione i locali meritevoli di essere censiti e collaborare alla formazione dei documenti di censimento;

Atteso che, in esecuzione a quanto prescritto dal comma 2 del precitato articolo 87 della legge regionale 29/2005, sono state adottate, con propria deliberazione n. 1798 di data 28 luglio 2006, la scheda e la metodologia di rilevazione per la raccolta dei dati, approvando di conseguenza la scheda-tipo e le linee-guida di censimento;

Atteso inoltre che, successivamente all’adozione di detta deliberazione giunta, ha preso avvio la prima edizione del censimento *de quo* la cui conclusione, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 16, comma 2, della legge regionale 12 aprile 2007, n. 7, modificativo dell’articolo 87, comma 2, della citata legge regionale 29/2005, è intervenuta al 30 settembre 2007, con possibili segnalazioni in via diretta ai Comuni da parte dei privati (proprietari dei locali o associazioni culturali interessate alla tutela dei locali storici) entro il 30 novembre 2007;

Tenuto conto che con lettere circolari n. 1/2008, ad prot. 2566 di data 29 gennaio 2008 e n. 2/2008 ad prot. 16597/COMM di data 27 giugno 2008 la Direzione centrale attività produttive ha fornito ai Comuni indicazioni operative in ordine alle modalità di integrazione del materiale di censimento 2007, fissando al 30 giugno e, in casi di maggior onere documentale, al 30 settembre 2008 i termini per la deliberazione delle necessarie integrazioni;

Visto l’articolo 5, comma 41, della legge regionale 28 dicembre 2007 n. 30 (Legge strumentale alla manovra di bilancio <<Legge strumentale 2008>>), modificativo del comma 7 dell’articolo 87 della legge regionale 29/2005, ai sensi del quale i Comuni della regione provvedono alla revisione annuale del censimento in parola entro il 31 marzo di ogni anno e, pertanto, a partire dall’anno 2008;

Considerato che l’Amministrazione regionale è tenuta a rendere ai Comuni il numero dei locali storici presenti sul territorio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 87 della legge regionale 29/2005;

Viste le proprie deliberazioni n. 1584 dd. 6 agosto 2008, n. 2910 dd. 30 dicembre 2008 e n. 2061 dd. 17 settembre 2009 con le quali sono stati individuati quali “Locale Storico del Friuli Venezia Giulia” ex articoli 87 e segg. della legge regionale 29/2005 i pubblici esercizi, gli esercizi commerciali e le farmacie censiti e deliberati come attività economiche in possesso dei requisiti di legge dalle Amministrazioni comunali per l’anno 2007;

Considerato che la Direzione centrale attività produttive ha concluso l’istruttoria riferita alle ulteriori integrazioni apportate alla documentazione di censimento per l’anno 2007 dai Comuni interessati ed ha disposto l’archiviazione, nei confronti di queste Amministrazioni, delle schede di censimento pervenute incomplete, incongrue ovvero prive degli elementi comprovanti i requisiti delle attività economiche candidate al riconoscimento di cui agli articoli 87 e segg. della legge regionale 29/2005, rappresentando loro, nel contempo, la facoltà di procedere ad un’integrazione del materiale di censimento nell’ambito delle revisioni annuali di cui al comma 7 del sopra richiamato articolo 87;

Preso atto che il Servizio competente ha provveduto con le note di data 15 settembre 2009 – ad prot. 21637/PROD/COMM – e di data 6 ottobre 2009 – ad prot. 22932/PROD/COMM – a richiedere ai Comuni aderenti al censimento 2007 la segnalazione di eventuali variazioni verificatesi *medio tempore* in ordine ai

requisiti degli esercizi censiti che possano comportare la perdita della qualifica acquisita, nonché le modifiche intervenute alla denominazione degli stessi;

Atteso che, in ragione dell'intervenuta conclusione delle precitate attività di rilevazione e di aggiornamento, rivelatesi di particolare laboriosità per la circostanza della risposta non tempestiva di diverse Amministrazioni comunali, è ora possibile rendere ai Comuni il risultato della prima edizione del censimento dei locali storici condotta nell'anno 2007, così come previsto dall'articolo 87 della legge regionale 29/2005, anche per le finalità contributive di cui al decreto del Presidente della Regione n. 0351/Pres. di data 30 ottobre 2007 in materia di sostegno della loro tutela e valorizzazione;

Ritenuto quindi di provvedere all'individuazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 87 della legge regionale 29/2005, relativamente all'anno 2007 quale prima edizione di censimento dei locali storici, del numero definitivo di esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande nonché di farmacie presenti sul territorio regionale in possesso dei requisiti di "Locale Storico del Friuli Venezia Giulia" operando una ricognizione rispetto alle attività economiche già riconosciute ovvero escluse per effetto delle proprie deliberazioni n. 1584/2008, n. 2910/2008 e 2061/2009, così come riassunto negli allegati sub "A" e "B" al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante;

Vista la propria deliberazione n. 376 del 29 febbraio 2009 con cui, ai sensi dell'articolo 91 della sopra menzionata legge regionale 29/2005, la Giunta regionale ha approvato l'adozione del marchio di "Locale Storico del Friuli Venezia Giulia" e del relativo manuale d'uso così come proposti dall'Agenzia per lo sviluppo del turismo - TurismoFVG;

Richiamato il disposto dell'articolo 89, comma 2, della legge regionale 29/2005 e del relativo regolamento attuativo emanato con il sopra citato decreto del Presidente della Regione n. 0351/Pres./2007;

Ritenuto opportuno rinviare a successive proprie deliberazioni l'individuazione dei restanti esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché farmacie risultanti dalla validazione del materiale di censimento riferito alla seconda e terza edizione – anni 2008 e 2009 ed alle relative integrazioni delle medesime annualità;

Visto lo Statuto di autonomia;

Su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive,

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. Nell'ambito della prima edizione di censimento – anno 2007 sono individuate in via definitiva, per le motivazioni indicate in narrativa, quali "Locale Storico del Friuli Venezia Giulia" ai sensi del disposto di cui agli articoli 87 e segg. della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, le attività economiche di cui all'allegato "A" che forma parte integrante della presente deliberazione e sostituisce gli allegati "A" delle proprie deliberazioni n. 1584 di data 6 agosto 2008, n. 2910 di data 30 dicembre 2008 e n. 2061 di data 17 settembre 2009.
2. Sono escluse dall'individuazione di cui al punto 1 le attività economiche di cui all'allegato "B" che forma parte integrante della presente deliberazione e sostituisce gli allegati "B" delle proprie deliberazioni n. 1584 di data 6 agosto 2008, n. 2910 di data 30 dicembre 2008 e n. 2061 di data 17 settembre 2009, per i motivi riportati nel medesimo allegato.
3. Le attività economiche di cui all'allegato "A" della presente deliberazione sono autorizzate, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 91 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, ad utilizzare la denominazione di "Locale Storico del Friuli Venezia Giulia" ed il relativo marchio, secondo le modalità indicate nel relativo manuale d'uso adottato con propria deliberazione della n. 376 del 29 febbraio 2009.
4. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE